



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.16 del 24 / 04 /2014

AFFARI GENERALI

FOCUS

**MANCANZA DEI PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000
IRREGOLARITA' O ILLEGITTIMITA' DELLA DELIBERAZIONE ?
I DIVERSI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DEL CONSIGLIO DI STATO E
DELLA CORTE DEI CONTI.**

IRREGOLARITA'

Nella recentissima sentenza n. 1663 dell' 8 aprile 2014 il CONSIGLIO DI STATO, sez. V , ha affermato che l'eventuale mancanza dei pareri previsti costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni .

Il Consiglio di Stato ha infatti affermato che i pareri previsti per l'adozione delle deliberazioni comunali (prima ex art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi ex art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni stesse, in quanto sono preordinati all'individuazione sul piano formale, dei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse .

Lo stesso orientamento, prevalente nelle sentenze del Consiglio di Stato, è espresso nelle seguenti sentenze:

Consiglio di Stato, sez.V, 14 maggio 2013, n.2607

Consiglio di Stato, sez. V, 21 agosto 2009, n. 5012,

Consiglio di Stato, sez. IV, 22 giugno 2008, n. 3888

ILLEGITTIMITA'

Diverso avviso (illegittimità della deliberazione) esprimono, invece, le seguenti sentenze:

Corte Giustizia Amministrativa, reg Sicilia, 16 ottobre 2012 n. 942

Consiglio di Stato , sez. V, 15 febbraio 2010 n 808

TAR Campania, sez. III, 19 settembre 2007 n. 7878

La giurisprudenza della **Corte dei Conti**, si è espressa a favore dell'**illegittimità di tali deliberazioni** con le seguenti sentenze:

Corte dei Conti, reg. Sicilia, sez. giurisd , n. 1337/2012

Corte dei Conti, reg. Sicilia, sez. giurisd., 23 marzo 2011, n. 1058

Corte dei Conti, reg. Toscana, sez. giurisd. 23 marzo 2010, n. 113.

Occorre sottolineare che, mentre per la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato il parere non costituisce atto endo-procedimentale rilevante sull'atto finale e di conseguenza la sua mancanza non vizia l'atto finale, la Corte dei Conti esamina il problema da un differente punto di vista, e con una finalità diversa, ossia quella di attribuire la responsabilità del danno erariale.

La Corte dei Conti , nel caso di delibera che abbia prodotto danno erariale, ritiene che il parere abbia inciso sulla volontà espressa dall'organo collegiale e che quindi chi ha espresso il parere sia responsabile .

Per la Corte dei Conti il parere ha quindi rilevanza procedimentale e la sua mancanza rende la deliberazione illegittima.

Il Direttore dell'Agenzia del Demanio, Stefano Scalera, ha chiesto che sia introdotto nel Def l'obbligo per le p.a. di comunicare la loro situazione immobiliare.

La normativa vigente lascia alle P.a. la libertà di comunicare o meno la loro situazione immobiliare, con riguardo agli immobili occupati a titolo di proprietà, agli immobili del patrimonio dello Stato assegnati in uso governativo e, soprattutto, agli immobili condotti in locazione passiva, cioè affittati da privati. La proposta del Direttore dell'Agenzia del Demanio, Stefano Scalera, invece, è quella di rendere cogente l'obbligo di comunicazione per esigenze di razionalizzazione.

Ottenuta una previsione normativa in tal senso, il Demanio sarebbe in grado, in 6-8 mesi, di aiutare le amministrazioni a mappare il proprio patrimonio e di passare le locazioni passive che si renderanno necessarie agli enti locali. In questo modo lo Stato, se dovrà pagare affitti, li pagherà direttamente agli enti locali e non ai privati.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 104 del 15/04/2014 pag. 43

Autore: Saverio Fossati

Ministero della Giustizia, circolare del 15 aprile 2014: istruzioni per l'attuazione del DM 7 marzo 2014 in materia di uffici giudiziari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87/2014, Supplemento Ordinario n. 36.

Entro il 29 aprile prossimo, i Comuni che hanno ottenuto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace sono tenuti a fornire al Ministero della Giustizia alcune comunicazioni.

I Comuni dovranno comunicare i nominativi del personale che sarà impiegato in tali uffici, scelto tra profili professionali equipollenti a quelli previsti per l'amministrazione giudiziaria, previo svolgimento di un corso di formazione; a tal fine, la circolare ministeriale precisa che i tirocini formativi partiranno in un periodo compreso tra il 7 ed il 15 luglio, presso l'ufficio del giudice di pace avente sede nel capoluogo di provincia di riferimento, e avranno una durata minima di due mesi.

I Comuni dovranno comunicare l'esatta ubicazione della sede prescelta e del nominativo di un referente che garantirà i rapporti tra Amministrazione giudiziaria e Comune.

Fonte: Italia Oggi n. 91 del 17/04/2014 pag. 30

Autore: Antonio G. Paladino

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: chiarimenti in materia di incompatibilità della carica di assessore esterno di un Comune con la carica di amministratore unico di società a responsabilità limitata.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha affermato che **non sussiste** incompatibilità per l'assessore esterno di un Comune che contemporaneamente sia amministratore unico di una società a responsabilità limitata, concessionaria a titolo oneroso del diritto di superficie di lastrici solari di proprietà comunale.

L'ipotesi di incompatibilità è stata sollevata in riferimento all'art. 63 del TUEL che stabilisce che non può ricoprire cariche elettive locali colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del Comune.

Fonte: Ministero dell'Interno del 15/04/2014

Ministero dell'Interno, nota del 12 aprile 2014: chiarimenti sul comma 82 della Legge n. 56/2014 inerente la disciplina della scadenza degli organi delle Province.

Con nota del 12 aprile 2014, il Ministero dell'Interno ha fornito chiarimenti sul comma 82 della Legge n. 56/2014 inerente la disciplina della scadenza degli organi delle Province.

Ai sensi del comma 82 dell'articolo 1 "Nel caso di cui al comma 79, lettera a), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 325, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, **il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonchè la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione**, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall'articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, **fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 65 e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.**"

La nota ministeriale chiarisce che fino alla scadenza del quinquennio gli organi restano in carica nella piena titolarità delle funzioni attualmente esercitate.

Fonte: U.P.I. del 17/04/2014

In via di soppressione, con prossimo D.L., l'indennità di fine mandato di Sindaci e presidenti di provincia, con ulteriori abbattimenti dei costi della politica

Lo **schema di decreto legge**, predisposto dal Governo sulla base delle indicazioni del commissario straordinario Cottarelli, introduce rigide misure di "contenimento e revisione" dei costi della politica.

Lo schema di decreto introduce, da un lato, norme di diretta applicazione che, in altre parole, non dovranno essere recepite a livello regolamentare. Si tratta, in particolare, della soppressione dell'indennità di fine mandato per sindaci e presidenti di provincia, che si applicherà anche agli amministratori in carica con effetto dall'inizio del relativo incarico, e della cancellazione dall'art. 82, comma 8, del Tuel, della lettera f) che quantifica la buonuscita in una somma pari ad una indennità mensile per ciascun anno di mandato. Lo schema di decreto prevede che, a partire dalla sua entrata in vigore, sindaci, assessori e consiglieri dei mini-enti non percepiranno più alcuna indennità, gettone o altro emolumento.

Dall'altro lato, lo schema di dl introduce l'obbligo per le amministrazioni di adottare misure di contenimento dei costi della politica, lasciando tuttavia maggiore discrezionalità agli enti.

In particolare, gli enti dovranno abbattere i costi della politica intervenendo sugli importi delle indennità di funzione ed i gettoni di presenza, tagliare i rimborsi per viaggi e soggiorni e, in generale, tutte le spese riconducibili al funzionamento degli organi politici.

Fonte: Italia Oggi n. 92 del 18/04/2014 pag. 35

Autore: Matteo Barbero

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per affari interni e territoriali, ha chiarito che i consigli provinciali in scadenza nel 2014 resteranno in carica fino alla conclusione del quinquennio del mandato elettivo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 79, lett. a) della L. n. 56/2014, le elezioni dei nuovi consigli provinciali dovranno essere indette entro il 30 settembre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014; il comma 82, invece, proprio nel caso in cui si verifichi quanto previsto dal comma sopra citato, prevede che il presidente della provincia o il commissario, in caso di ente commissariato, in carica alla data di entrata in vigore della legge, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale resta in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione. La contraddizione tra i due commi è evidente perché uno assegna ai presidenti della provincia le competenze dei consigli sin dall'entrata in vigore della L. n. 56/2014, mentre l'altro lascia aperta una piccola porta alla possibilità che i consigli restino nelle loro funzioni fino alla fine del mandato. A questo proposito il Ministero dell'interno, con la circolare 12 aprile 2014, n. 5883, ha chiarito che "fino alla scadenza del quinquennio, gli organi in carica permangono nella piena titolarità delle funzioni attualmente esercitate" e invita i prefetti a sensibilizzare i presidenti delle province ad assumere le funzioni dei consigli solo una volta scaduti, senza soluzione di continuità tra il vecchio e il nuovo regime normativo. La soluzione interpretativa adottata dal Ministero dell'Interno ha il merito di fissare dei paletti per una soluzione tra le due possibili, anche se sarebbe necessaria una legge di interpretazione o una norma inserita ad hoc per modificare il testo del comma 82 e renderlo adeguato e conforme all'interpretazione che il Governo intende fornire.

Fonte: Italia Oggi n. 89 del 15/04/2014 pag. 28

Autore: Luigi Oliveri

Ministero dell'Interno, Direzione centrale della Finanza locale: chiarimenti sulla predisposizione della Relazione di fine mandato, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 149/2011, in base alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del D.L. 16/2014.

Aggiornando il proprio comunicato del 14 aprile scorso, la Direzione centrale della Finanza locale ha chiarito che l'ultimo anno da considerare nella predisposizione della relazione di fine mandato (da redigere non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato stesso) è quello dell'ultimo esercizio amministrativo e finanziario gestito.

Gli enti locali interessati dal prossimo turno elettorale, pertanto, sono tenuti a considerare l'esercizio 2013 come ultimo anno della predetta relazione, pur in mancanza dell'avvenuta approvazione del relativo rendiconto di gestione.

In tal ultimo caso, specifica il Ministero, si farà riferimento ai dati di pre-consuntivo dell'anno 2013 sulla base dei dati di chiusura tecnico-contabile dell'esercizio.

Fonte: Ministero dell'Interno - Finanza Locale del 22/04/2014

TAR ABRUZZO - PESCARA, SEZ. I , sentenza 3 aprile 2014 n. 150 in materia di scioglimento di Consiglio comunale o provinciale per dimissioni di oltre la metà dei Consiglieri e di possibilità di comunicare le dimissioni collettive mediante un nuncius meramente delegato a presentarle al protocollo dell'ente locale.

Il TAR Abruzzo ha evidenziato che l'art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), in tema di dimissioni individuali dei Consiglieri comunali o provinciali, pur evidenziando la natura personale dell'atto di dimissioni, specifica espressamente la possibilità di avvalersi di un nuncius per il deposito del medesimo; in via generale il successivo articolo 141 integra la disciplina dell'articolo 38 per il caso di dimissioni contestuali ultra dimidium, che comportano il conseguente scioglimento del Consiglio comunale o provinciale. Il TAR ha affermato che da ciò può dedursi che, nel caso di dimissioni contestuali di oltre la metà dei Consiglieri, sia ammissibile una comunicazione delle stesse attraverso un nuncius meramente delegato, cioè incaricato di presentarle al protocollo del Comune.

Proprio l'utilizzo di tale mezzo di comunicazione della dichiarazione garantisce la contestualità e, quindi, il realizzarsi della funzione specifica che i dichiaranti mirano ad ottenere.

L'art. 38 del d.lgs. n. 267 del 2000, pur disciplinando l'atto di dimissioni in generale, viceversa, laddove impone che le dimissioni personali siano indirizzate al Consiglio comunale, non può che riferirsi al caso specifico delle dimissioni individuali, dato che solo nel caso di dimissioni individuali è il Consiglio comunale che deve provvedere alla surroga del dimissionario, mentre nel caso di dimissioni contestuali l'effetto tipico è lo scioglimento immediato dell'organo collegiale al momento della presentazione delle stesse al protocollo (Cfr. Cons. Stato, sentenza n. 371 del 2004).

APPALTI E LAVORI PUBBLICI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 24 marzo 2014 n. 1446 in materia di diritto di accesso ad atti di gara di appalto

Il Consiglio di Stato ha affermato che il **rapporto tra la normativa generale in tema di accesso e quella particolare dettata in materia di contratti pubblici non va posto in termini di accentuata differenziazione, ma piuttosto di complementarità**, nel senso che le disposizioni (di carattere generale e speciale) contenute nella disciplina della L. n. 241 del 1990 devono trovare applicazione tutte le volte in cui non si rinvencono disposizioni derogatorie (e quindi dotate di una specialità ancor più elevata in ragione della materia) nel codice dei contratti, le quali trovano la propria ratio nel particolare regime giuridico di tale settore dell'ordinamento (Cfr. Cons. Stato, n. 5062 del 2010).

Nel codice dei contratti pubblici, l'accesso è strettamente collegato alla sola esigenza di una difesa in giudizio con una previsione, quindi, molto più restrittiva di quella contenuta nell'art. 24 della L. n. 241 del 1990, la quale contempla un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l'accesso per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione alla sola dimensione processuale (Cfr. Cons. Stato, n. 6121 del 2008). Nell'ambito di tale codice, l'accesso

assume una particolare natura, in quanto non è sufficiente il riferimento alla cura di propri interessi giuridici, ma è richiesto espressamente che **l'accesso sia effettuato in vista della difesa in giudizio.**

In base all'art. 13, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 2006, deve ritenersi legittimo il rigetto di una istanza ostensiva avanzata da una ditta esclusa da una gara di appalto tendente ad ottenere copia della documentazione amministrativa delle ditte partecipanti alla procedura selettiva ed in particolare allegata all'offerta presentata dall'impresa risultata aggiudicataria, contenente segreti tecnici progettuali e commerciali (c.d. know-how dell'impresa), nel caso in cui la ditta richiedente l'accesso non abbia impugnato l'esclusione e, quindi, non abbia dimostrato la necessità di utilizzare la documentazione per uno specifico giudizio, a fini difensivi. In applicazione del principio, nel caso di specie, Il Consiglio di Stato ha ritenuto che erroneamente il giudice aveva dichiarato fondata la richiesta di accedere alla documentazione tecnica di tutte le altre concorrenti, avanzata dalla società appellata successivamente alla sua esclusione dalla gara e una volta che tale esclusione non risultava più impugnabile, dovendosi ritenere, invece, che tale immotivata richiesta di accesso non fosse ormai più sorretta da alcun interesse difensivo o comunque finalizzata a realizzare un interesse concretamente ed effettivamente suscettibile di tutela giuridica.

CONTRA

Diversamente, però, ha ritenuto il **Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza del 14 febbraio 2011, n. 942** secondo cui:

a) **il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di una azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa;** ciò significa che il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche se l'interessato non possa più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio

b) è illegittimo il provvedimento con il quale è stato negato il rilascio di copia degli atti relativi ad una gara di appalto richiesto da una ditta che aveva partecipato alla gara stessa, motivato con riferimento al fatto che la ditta in questione aveva proposto un ricorso nel frattempo dichiarato improcedibile, dato che è da ritenere irrilevante la sorte del giudizio, avente ad oggetto la gara, da cui è derivata la richiesta di accesso (risultando, quindi, ininfluenza verificare lo stato del relativo giudizio).

Forniture semplificate alla Pa per start up e reti di imprese : entro giugno Consip introdurrà tre semplificazioni per l'accesso al mercato elettronico della Pa (Mepa).

Tre le semplificazioni che saranno introdotte da Consip per consentire una partecipazione più ampia al mercato elettronico della Pa (Mepa) :

eliminazione del limite di fatturato annuo di 25mila euro richiesto all'impresa per potersi accreditare;

abolizione dell'obbligo di pubblicare un catalogo dei beni e dei servizi offerti;

esplicitazione della possibilità di abilitazione per le reti di impresa e altri soggetti economici associati.

Consip sta lavorando al varo del nuovo ciclo di spending review che dovrebbe portare un risparmio per l'acquisto di beni e servizi pari a 750-800 milioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 104 del 15/04/2014 pag. 8

Autore: Davide Colombo

CONTABILITA' E BILANCIO

Rinvio in vista per i bilanci consuntivi e per i bilanci preventivi dei Comuni

Il D.L. 16/2014 ha avviato una revisione straordinaria dei gettiti 2013 e fissato un **rinvio al 30 giugno per l'approvazione dei bilanci** consuntivi dei Comuni interessati da dette variazioni, ma è **probabile un rinvio generalizzato dei bilanci consuntivi dei Comuni.**

Il grande nodo da sciogliere sui conti 2013 è legato alle assegnazioni del gettito Imu sui fabbricati strumentali, classificati nella categoria D, che per la parte relativa all'aliquota standard spettano allo Stato e per la parte restante ai Comuni.

I dati ministeriali sui gettiti e quelli stimati dai Comuni, infatti, presentano sensibili differenze a tal punto che il D.L. 16/2014 ha avviato una revisione straordinaria dei gettiti 2013 e fissato un rinvio al 30 giugno per l'approvazione dei bilanci consuntivi dei Comuni interessati da dette variazioni.

Ma la revisione straordinaria dei gettiti è ancora in corso e l'incertezza sull'Imu rende approssimative tutte le altre voci dell'entrata ad esso legate; questo si riscontra soprattutto nei Comuni medio-piccoli dove, ad esempio, dall'assegnazione definitiva dell'Imu dipende la consistenza effettiva del "fondo di solidarietà comunale".

In questo contesto, si profila un rinvio generalizzato dei bilanci consuntivi.

E non sembra diversa la situazione che caratterizza **i bilanci preventivi 2014: nei Comuni interessati dalle elezioni, sarà difficile chiudere i lavori entro la nuova scadenza fissata al 31 luglio 2014.**

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 105 del 16/04/2014 pag. 42

Autore: Gianni Trovati

Entro il 30 aprile prossimo, le amministrazioni dovranno effettuare la comunicazione dei propri debiti al 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.

L'adempimento, previsto dall'articolo 7, comma 4-bis, del D.L. 35/2013, avrà un valore puramente informativo, ma ugualmente utile in vista della nuova tranche di misure volte allo sblocco dei debiti della p.a. verso i creditori annunciata dal Governo nel Documento di economia e finanza (DEF).

A tal fine ogni ente, entro il 30 aprile prossimo, dovrà comunicare, mediante la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013.

Il rispetto del termine è tassativo: che per ogni giorno di ritardo è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro a carico di dirigenti e funzionari responsabili.

Fonte: Italia Oggi n. 90 del 16/04/2014 pag. 32

Autore: Matteo Barbero

Il Ministero dell'Interno, parere del 9.04.14: chiarimenti sull'obbligo per l'ente locale di versare i contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori che non siano lavoratori autonomi.

Modificando il proprio precedente orientamento sull'interpretazione dell'art. 86 Tuel, il Ministero dell'Interno afferma che l'obbligo per gli enti locali di versare i contributi per i propri amministratori che siano lavoratori autonomi è da intendersi subordinato all'espressa rinuncia da parte di questi ultimi all'espletamento dell'attività lavorativa durante lo svolgimento del mandato.

Quindi anche per i lavoratori non dipendenti, per i quali l'istituto del collocamento in aspettativa non esiste, deve subordinarsi la concessione del beneficio all'espressa e concreta rinuncia all'espletamento dell'attività lavorativa svolta, così da garantire che l'incarico istituzionale sia effettuato nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

Gli enti locali dovranno individuare, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, le opportune modalità di accertamento e verifica circa la sussistenza dei presupposti che consentono di procedere all'erogazione.

Fonte: Italia Oggi n. 90 del 17/04/2014 pag. 30

Autore: Matteo Barbero

Il Senato e la Camera hanno approvato, con apposite risoluzioni, la richiesta avanzata dal Governo di rinviare al 2016 il pareggio di bilancio.

Il pareggio di bilancio in termini strutturali slitta dal 2015 al 2016, con l'impegno del Governo, a partire dal 2015, ad attuare un piano di rientro che permetta di raggiungere tale obiettivo pienamente nel 2016.

Nelle risoluzioni approvate da Camera e Senato la maggioranza ha chiesto al Governo di riformare, dal 2015, il meccanismo dei vincoli del patto di stabilità, di rilanciare gli investimenti pubblici con particolare riferimento al piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici ed agli interventi contro il dissesto idrogeologico, di promuovere la riattivazione del credito alle imprese e di intensificare l'azione di contrasto all'evasione fiscale.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 107 del 18/04/2014 pag. 6

Autore: Dino Pesole

Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, delibera n. 8/SEZAUT/2014/INPR, del 15 aprile 2014 : istruzioni per la trasmissione telematica dei rendiconti 2013, ai sensi dell'art. 227 del TUEL.

L'invio dei rendiconti 2013 alla Sezione delle Autonomie avviene mediante trasmissione telematica in formato elettronico XML, secondo le modalità previste dal DM 24 giugno 2004 e dalla stessa Corte dei Conti. L'invio riguarda il rendiconto compresi gli allegati seguenti: conto del bilancio, conto del patrimonio e conto economico, prospetto di conciliazione ed altri prospetti riepilogativi, nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

Le date per l'invio sono le seguenti:

- dal 2 al 30 maggio 2014 le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni con più di 20.000 abitanti;
- dal 16 maggio al 13 giugno 2014 i Comuni da 3.000 a 19.999 abitanti;
- dal 30 maggio al 27 giugno 2014 i Comuni fino a 2.999 abitanti;
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del rendiconto, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale, la cui legislazione preveda un termine diverso da quello stabilito dall' art. 227 TUEL.

Le comunità montane trasmettono, dal 30 maggio al 27 giugno 2014, alla Sezione delle autonomie - sempre per via telematica - il rendiconto dell'esercizio 2013, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi, nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

Fonte: Corte dei Conti del 18/04/2014

Nel decreto Irpef approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 aprile, la nuova disciplina sui debiti della p.a.

In sintesi, le novità sono:

I titolari dei crediti possono comunicare mediante la piattaforma elettronica disponibile sul sito <http://certificazionecrediti.mef.gov.it> i dati relativi alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando il relativo codice identificativo gara.

Le amministrazioni pubbliche, tramite la stessa piattaforma, dovranno comunicare sia le informazioni relative alle fatture relative a prestazioni professionali emesse a partire dal 1° gennaio 2014 sia, il giorno 15 del mese, i dati relativi ai debiti non estinti per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi di mora.

Con riferimento ai debiti comunicati, le PA contestualmente all'ordine di pagamento dovranno immettere obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti all'operazione quali: credito maturato comunicato dall'impresa, data presunta del pagamento, CIG. Il mancato rispetto dei citati obblighi comporterà la responsabilità del dirigente incaricato all'adempimento.

Per il 2014, ai Comuni che hanno comunicato il dissesto finanziario dal 1° ottobre 2009, è attribuita su istanza dell'ente un'anticipazione all'importo massimo di 300.000 euro da destinare al pagamento dei debiti.

Fonte: Italia Oggi n. 95 del 22/04/2014 pag. 25

Autore: Cinzia De Stefanis

FISCO E TRIBUTI

Il Ministero dell'Economia ha fornito alle amministrazioni locali alcune indicazioni per procedere all'incasso degli acconti Tari 2014.

Il Dipartimento delle Finanze ha specificato che le amministrazioni locali possono procedere all'incasso degli acconti Tari 2014 applicando i parametri 2013, in attesa di conguagliare a fine anno con le nuove regole. Lo stesso vale per i codici tributo, ancora non istituiti, per i quali si potrà fare riferimento a quelli della vecchia tassa sui rifiuti.

L'indicazione del Dipartimento è arrivata in risposta alla richiesta di chiarimento avanzata da alcune amministrazioni locali, ma non è stata mai tradotta in una circolare ufficiale.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 105 del 16/04/2014 pag. 42

Autore: Gianni Trovati

Agenzia delle Entrate, provvedimento del 10 aprile 2014: determinata la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo applicabile dal 1° maggio 2014.

Con provvedimento del 10 aprile 2014, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo applicabile dal 1° maggio 2014: il nuovo saggio, che sarà applicato dal prossimo 1° maggio, è pari al 5,14% su base annua. L'attuale tasso di interesse era stato fissato, con provvedimento del 4 marzo 2013, nella misura del 5,2233 % in ragione annuale.

Gli interessi di mora si applicano alle sole somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie e gli interessi.

Fonte: Agenzia delle Entrate del 16/04/2014

Dipartimento delle Finanze, nota prot. n. 7812 del 15 aprile 2014: chiarimenti in materia di trasmissione delle deliberazioni comunali riguardanti la nomina del funzionario responsabile dei tributi locali

Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che le deliberazioni di nomina del funzionario responsabile della Iuc, dell'Imu, della Tasi, della Tari, dell'imposta di scopo, dell'imposta di soggiorno, dell'imposta di sbarco, del Cimp, dell'addizionale comunale all'Irpef, dell'Icpdpa e della Tosap non devono essere comunicate al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La norma che impose per la prima volta tale obbligo ai Comuni in riferimento all'Ici (art. 18-bis, D.L. 8/1993) e, successivamente, la disciplina che estese l'obbligo all'Icpdpa, alla Tosap ed alla tassa rifiuti (D.Lgs. 507/1993), devono intendersi superate sia dalla normativa successiva, sia dall'evoluzione tecnologica, posto che il legislatore non ha più prescritto alcun obbligo di comunicazione.

Per garantire una diretta informazione al Mef, è sufficiente che i Comuni pubblichino il nominativo del funzionario responsabile sul proprio sito informatico.

Fonte: Italia Oggi n. 90 del 17/04/2014 pag. 30

Autore: Ilaria Accardi

GESTIONE DEL TERRITORIO

Consiglio di Stato, sentenza n. 1903/2014: alle Commissioni tributarie la competenza giurisdizionale sui ricorsi concernenti la suddivisione del territorio comunale in microzone catastali.

La pronuncia si riferisce al ricorso proposto da un privato contro gli atti di suddivisione in microzone catastali successivamente alla notifica dell'accertamento catastale per revisione del classamento e della rendita.

Nella sentenza i giudici sottolineano che le Commissioni tributarie hanno una competenza specifica, in deroga a quella generale prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, che ha affidato al giudice amministrativo le decisioni su provvedimenti conclusivi dell'Agenzia del Territorio nel caso di denunce di vizi previsti dalla disciplina del processo amministrativo, come ad esempio il difetto di motivazione negli atti di pianificazione tributaria.

Tale tesi è stata però ribaltata dal Consiglio di Stato, che nella sentenza n. 1903/2014 fa prevalere l'articolo 74 della Legge n. 342/2000, ai sensi del quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati devono essere notificati ai soggetti intestatari della partita; solo dal momento della notificazione decorrono i 60 giorni per proporre ricorso al giudice tributario. Spiegano i giudici che entro 60 giorni può essere impugnata la decisione in base alla quale è stata attuata la suddivisione del territorio in microzone con ricorso in via principale. Pertanto il ricorso proposto in base all'articolo 74 della Legge n. 342/2000 investe direttamente l'atto presupposto (ovvero la zonizzazione) senza attendere la mediazione dell'atto impositivo, con conseguente attribuzione alle Commissioni tributarie del potere di annullamento.

Fonte: Il Sole 24 Ore n. 110 del 22/04/2014 pag. 35

Autore: Guglielmo Saporito

PERSONALE

Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 7/2014: definita la portata delle disposizioni in materia di compenso incentivante per la partecipazione dei dipendenti degli uffici tecnici alla realizzazione di opere pubbliche.

La Corte dei Conti ha stabilito che l'incentivo per la progettualità interna, previsto dall'art. 92, comma 6 del Codice dei contratti, non può essere erogato se riferito alla semplice redazione di un

atto di pianificazione generale, ma solo se a questo atto sia connessa la successiva realizzazione di un'opera pubblica.

Si è così consolidato un orientamento giurisprudenziale che negli ultimi anni ha considerato gli incentivi quali strumenti monetari collegati necessariamente alla nascita di un'opera pubblica. La semplice partecipazione alla redazione di un atto di pianificazione generale, infatti, come può essere il piano urbanistico, è stata considerata espletamento di funzioni istituzionali impossibile da remunerare con compensi extra, essendo vigente il principio di onnicomprensività della retribuzione per il pubblico impiego previsto dal D.Lgs. n. 165/2001.

Con l'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, il legislatore ha voluto riconoscere agli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici un compenso ulteriore, derogando dal principio di onnicomprensività sopra citato.

Le ipotesi di incentivazione, da ripartire tra ogni singola opera e tra il responsabile del procedimento e gli incaricati alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sono entrambe riferite alla progettazione di opere pubbliche.

Nei casi in cui manchi il presupposto dell'atto di pianificazione connesso alla realizzazione di un'opera pubblica, non è possibile erogare l'incentivo e derogare al principio di onnicomprensività del trattamento economico del pubblico dipendente, poiché si tratta di prestazioni che rientrano nei doveri d'ufficio.

Fonte: Italia Oggi n. 95 del 22/04/2014 pag. 30

Autore: Antonio G. Paladino

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto, a supporto delle pubbliche amministrazioni, un modello per la segnalazione degli illeciti, ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs n. 165/2001.

Il modello, pubblicato sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica lo scorso 7 aprile, può essere utilizzato dai dipendenti e collaboratori per la segnalazione delle condotte illecite (quali ad esempio, fatti di corruzione ed altri reati contro la PA, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica del 16/04/2014

POLIZIA LOCALE

Il Comitato ristretto della Commissione Trasporti della Camera ha raggiunto l'intesa, nella seduta del 18 aprile scorso, sul disegno di legge delega per la riforma del Codice della Strada.

Le novità contenute nel disegno di legge delega sulla riforma del Codice della Strada sono l'automatizzazione del controllo della mancata copertura assicurativa e la previsione di maggiori sanzioni e regole più chiare, tra le quali l'abolizione dell'attuale restrizione sui controlli automatici di velocità nei centri abitati, a maggior tutela di pedoni e ciclisti, con conseguente ampliamento dell'elenco delle infrazioni accertabili in questo modo.

I passaggi successivi saranno la ratifica del testo da parte della Commissione e poi dell'Aula e, infine, l'esame del Senato.

Fonte: Italia Oggi n. 90 del 17/04/2014 pag. 30
Autore: Antonio G. Paladino

SERVIZI DEMOGRAFICI

Ministero della Giustizia: novità sulle comunicazioni agli uffici del casellario in merito ad acquisto o revoca della cittadinanza

Il Ministero della Giustizia chiede ai Comuni di fornire le opportune disposizioni affinché le notizie circa l'acquisto o la revoca della cittadinanza non vengano più trasmesse agli uffici locali del casellario.

Come previsto dalla normativa vigente (D.Dirig. 27 gennaio 2007), dal 2007 il nuovo sistema informativo del casellario ha attribuito la competenza in materia di iscrizione della cittadinanza all'ufficio iscrizione, ovvero l'ufficio costituito presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento, in luogo degli uffici del casellario.

Pertanto, mentre gli uffici dello stato civile continuano a comunicare, anche tempestivamente, ogni annotazione comportante una variazione degli altri dati anagrafici agli uffici locali nel cui ambito territoriale è nata la persona a cui si riferisce l'iscrizione, le notizie circa l'acquisto o la revoca della cittadinanza devono essere trasmesse all'ufficio iscrizione.

Fonte: Ministero della Giustizia del 17/04/2014